

STATUTO
dell'ENTE FORESTE della SARDEGNA

Delibera n. 15 del 24.05.2001
Rettifica Delibera n. 21 del 18 luglio 2001

TITOLO I

Costituzione e riferimenti

CAPO I

Riferimenti normativi

Articolo 1 – Legge istitutiva

L'Ente Foreste della Sardegna, di seguito denominato Ente, è stato istituito con la L. R. 1 giugno 1999 n. 24 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Norme di riferimento generali

All'Ente si applicano le disposizioni previste dalla Legge istitutiva ed, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge previste per gli Enti Pubblici non aventi natura economica.

Articolo 3 – Natura giuridica

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Articolo 4 – Potestà regolamentare ed autonomia

L'Ente ha potere regolamentare e gode di autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria.

CAPO II

Missione e funzioni generali

Articolo 5 – Missione

La missione dell'Ente è, in generale, quella della conservazione, dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio forestale e faunistico della Sardegna, nonché della creazione e diffusione di una cultura che contempra valori naturalistici, storici e culturali propri della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 6 – Funzioni generali

Le funzioni generali dell'Ente sono distinte in due categorie: funzioni specifiche e funzioni strumentali.

Articolo 7 – Funzioni specifiche

All'Ente, ai sensi dell'art. 3 della L. R. 24/99, sono attribuite le seguenti funzioni specifiche:

- a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione Autonoma della Sardegna, dai Comuni e dagli altri Enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando di norma sulla base di piani di assestamento forestale;
- b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali;
- c) assicurare il proprio apporto di mezzi e personale alle campagne antincendio;
- d) provvedere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923 n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989 n. 183, disponendo anche sul pagamento dell'indennità previsto dall'articolo 50 del Regio

Decreto Legge n. 3267 del 1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la maturità del bosco ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto - Legge 16 maggio 1926 n. 1126. Restano di competenza dell'Amministrazione regionale l'individuazione dei terreni da vincolare l'imposizione del vincolo ed il rilascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

- e) provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo
- f) svolgere attività vivaistica forestale e tutte le attività strumentali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio a qualsiasi titolo amministrato;
- g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'Ente attività di allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Ente;
- h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata in tutti i settori della silvicoltura;
- i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative eco-compatibili, complementari e connesse alla gestione forestale;
- l) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali;
- m) fornire sia a privati che ad Enti pubblici assistenza tecnica ed amministrativa in materia di forestazione;
- n) esprimere pareri obbligatori su tutti gli interventi previsti da terzi che interessano i beni amministrati.

Le indicate funzioni specifiche si distinguono in due principali categorie:

- la programmazione e la progettazione degli interventi;
- la fase attuativa degli interventi stessi, compresa la direzione dei lavori.

Articolo 8 – Funzioni strumentali

Le funzioni strumentali dell'Ente sono distinte nelle seguenti categorie:

- a) Direzione, Affari Generali e Legali;
- b) Amministrazione e contabilità;
- c) Personale;
- d) Tesoreria ed economato;
- e) Fondiario e risorse materiali.

TITOLO II Organi dell'Ente

CAPO III Il Presidente

Articolo 9 – Nomina

Ai sensi dell'art. 5 della L. R. 24/99 il Presidente dell'Ente è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Articolo 10 – Rappresentanza legale

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Ente.

Articolo 11 – Funzioni

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) dirige i lavori del Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sull'osservanza delle norme di Legge e dei Regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Ente, nonché sull'esecuzione delle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita ogni altro potere attribuitogli dalla Legge, dai Regolamenti, ovvero delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 – Assenza o impedimento

In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

CAPO IV

Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 – Composizione

L'Amministrazione dell'Ente spetta al Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Articolo 14 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del 1° comma dell'articolo 5 e del 1° comma dell'articolo 6 della L. R. 24/99. La nomina dei Consiglieri avviene secondo le modalità indicate ai commi 2°, 3° e 4° dell'art. 6 della L. R. 24/99.

Articolo 15 – Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano i seguenti poteri indicati al comma 5 dell'articolo 6 della L.R. 24/99:

- a) definire gli obiettivi da conseguire ed i programmi di attività dell'Ente, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione di cui all'articolo 1 della L.R. 24/99 e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta Regionale;
- b) approvare il Bilancio di previsione e le sue variazioni ed il Conto consuntivo;
- c) quantificare le risorse umane, materiali ed economiche-finanziarie da destinare alle varie attività dell'Ente e ripartirle fra gli uffici di livello dirigenziale;
- d) verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- e) approvare i Regolamenti dell'Ente;
- f) definire i criteri generali da seguire nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- g) deliberare sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- h) deliberare sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse;
- i) deliberare sull'acquisizione e restituzione dei terreni;
- l) nominare i Direttori dei Servizi, sentito il parere del Direttore Generale.

Al Consiglio di Amministrazione inoltre è attribuita ogni altra competenza che risulta non specificatamente attribuita alla competenza degli altri Organi dell'Ente.

Articolo 16 – Partecipazione alle riunioni

Oltre che i membri del Consiglio di Amministrazione in senso stretto ed il Segretario, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma non di voto i componenti del Collegio dei Revisori ed il Direttore Generale.

Articolo 17 – Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o, occasionalmente, altrove, purché in Italia o in un altro dei Paesi dell'Unione Europea, almeno una volta ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei Consiglieri in carica ovvero dal Collegio dei Revisori.

La convocazione deve essere fatta dal Presidente, con avviso che deve arrivare nel recapito ufficiale dei Componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma che deve pervenire almeno un giorno prima della seduta.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

Articolo 18 – Ordine del giorno

L'avviso di convocazione deve indicare, seppure in modo sommario, gli argomenti da trattare nella seduta.

Articolo 19 – Presenze per la regolare costituzione

Fermo quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 17, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 20 – Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza. In caso di approvazione del Rendiconto o del Bilancio preventivo occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Articolo 21 – Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Funge da Segretario un dirigente o funzionario della sede legale dell'Ente appositamente incaricato, o, in caso di assenza, uno dei partecipanti.

Articolo 22 – Dimissioni

Il Consigliere che rinuncia all'Ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di rinuncia, a darne notizia al Presidente della Giunta Regionale per la conseguente sostituzione.

Le dimissioni dei Consiglieri non hanno effetto prima della relativa sostituzione disposta con Decreto dal Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 23 – Durata della carica

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri che abbiano cessato dall'ufficio prima dell'ordinaria scadenza, pari alla durata della legislatura, durano in carica fino al termine di scadenza dei Consiglieri che essi hanno sostituito.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione dell'Ente cessa al centottantesimo giorno successivo all'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24 – Compensi

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono quelli previsti dalla normativa regionale.

CAPO V Il Collegio dei Revisori

Articolo 25 – Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri.

I membri del Collegio dei Revisori, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Articolo 26 – Funzioni

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente e vigila sull'osservanza della Legge e dei Regolamenti dell'Ente. Esso, inoltre, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina e riferisce sul Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori può effettuare, in qualsiasi momento ispezioni e verifiche, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività dell'Ente.

Articolo 27 – Determinazioni

Le determinazioni del Collegio dei Revisori devono essere prese a maggioranza. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 28 – Compensi

I compensi spettanti ai membri del Collegio dei Revisori sono quelli previsti dalla normativa regionale.